PROVVEDIMENTI ANTICRISI

Art. 4-sexies

Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone

Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.

Versione in vigore dal 5 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti anticrisi
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Parte	I — Economia reale
Titolo	I — Interventi anticrisi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-anticrisi/art-4-sexies-regime-iva-delle-prestazioni-di-trasporto-di-persone

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it